



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PIEMONTE

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	PISANU	MARCELLO	Presidente
☐	BERRUTI	CARLO	Relatore
☐	CASCINI	PROSPERO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 64/2019
depositato il 23/01/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 12018 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

proposto dagli appellanti:

difeso da:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE SUCCESSIONI

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 64/2019

UDIENZA DEL

17/09/2019 ore 09:30

N°

1066/4/19

PRONUNCIATA IL:

17-9-19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10 OTT. 2019

Il Segretario

Il Collaboratore Tributario

MURINO

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto del contendere è l'avviso di liquidazione n. _____ di
imposta di donazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di _____ nei
confronti del signor _____ in relazione ad *"una liberalità indiretta
attuata con la modalità del trasferimento del patrimonio disposto dal signor
_____ dante causa (soggetto residente), che per l'effetto si è
spossessato dei beni, a favore dei signori _____ 'avente causa
(soggetto non residente)"*.

Nell'ambito delle procedure volontarie per l'emersione ed il rientro di
capitali detenuti all'estero messe in opera dal signor _____

– fratello del ricorrente/appellante _____ - emergeva
l'avvenuto trasferimento, da parte del primo a favore del secondo, della
"propria quota di patrimonio detenuta all'estero" consistente in diversi conti in
varie banche.

L'Ufficio ha altresì accertato che il trasferimento (a titolo di liberalità) del
patrimonio in questione tra i due fratelli non si è realizzato sulla base di un atto
di donazione ma si è perfezionato con il mero trasferimento del patrimonio
stesso dall'uno all'altro fratello.

Conseguentemente l'agenzia delle Entrate ha ritenuto di trovarsi in
presenza di una fattispecie qualificabile nell'ambito delle liberalità indirette,
residuale rispetto a quello delle donazioni e liberalità dirette derivanti da
formali atti pubblici disponenti le stesse, il cui accertamento e la cui
imposizione ai fini dell'imposta sulle donazioni sono regolati dall'art. 56/bis del
D. Lgs. 346 del 31/10/1990 ed ha emesso il provvedimento di liquidazione di
imposta applicando l'aliquota d'imposta ordinaria dell'8% sul valore del

patrimonio trasferito a titolo di liberalità.

Avverso l'avviso di liquidazione di cui trattasi ha proposto ricorso avanti la competente CTP il signor _____ (beneficiario della liberalità), deducendo:

- 1) l'erronea qualificazione della fattispecie come "donazione indiretta" con conseguente inapplicabilità dell'art. 56/bis del TUS alla fattispecie in esame e nullità della pretesa impositiva impugnata;
- 2) l'illegittimità dell'impugnato avviso di liquidazione per erroneità nella determinazione della base imponibile, nonché l'omessa considerazione della franchigia pari ad € 100.000,00 e l'erronea individuazione dell'aliquota applicabile dell'8% anziché del 6%;
- 3) in subordine, l'illegittimità dell'impugnato avviso di liquidazione per erroneità nella determinazione della base imponibile, nonché l'omessa considerazione della franchigia pari ad € 180.759,91 e l'erronea individuazione dell'aliquota applicabile dell'8% anziché del 7%.

La CTP _____ respingeva il ricorso proposto dal signor _____

ritenendo che il trasferimento posto all'origine della presente controversia *"deve essere fatto rientrar nella categoria degli atti di liberalità indiretta, distinti dalle donazioni dirette e quindi ricade fra le liberalità indirette sottoposte ad imposta sulle donazioni a cui fa riferimento l'art.56/bis del D. Lgs. n. 346/90"*. Con ciò ritenendo l'inesistenza di qualsivoglia triangolazione in quanto la Banca si limita a dare esecuzione ad un ordine impartito dal titolare del conto.

Con riferimento alle ulteriori eccezioni dedotte in via subordinata, la CTP le respingeva evidenziando che il riconoscimento della franchigia di €

100.000,00 era comunque avvenuto mediante una apposita ed appropriata rettifica in via di autotutela amministrativa parziale e che l'applicazione dell'aliquota ordinaria dell'8% era corretta in quanto l'aliquota ridotta (6%), correlata al rapporto di parentela tra beneficiante e beneficiario e al grado stesso, poteva essere legittimamente applicata soltanto nei casi di donazione indiretta registrata volontariamente.

Con condanna del ricorrente alla refusione delle spese liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Avverso la sentenza della CTP ha proposto appello il contribuente, riproponendo le motivazioni già dedotte in primo grado avanti la CTP.

Ha controdedotto l'Ufficio, contestando i motivi di appello,

Si procede in pubblica udienza.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante

- 1) *in via cautelare*, disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e dell'avviso di liquidazione con decreto presidenziale inaudita altera parte;
- 2) *in via principale*, riformare la sentenza n. 306/2/18 della CTP di e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della pretesa impositiva annullando integralmente l'avviso di liquidazione;
- 3) *in subordine*, disporre la riduzione o l'annullamento parziale dell'avviso di liquidazione nella misura indicata con il secondo motivo;
- 4) *in via ulteriormente subordinata*, disporre la riduzione o l'annullamento parziale dell'avviso di liquidazione nella misura indicata con il terzo motivo;

5) in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite.

Per parte appellata (Agenzia delle Entrate di

- respingere l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per carenza dei presupposti di legge;
- respingere integralmente, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello;
- con vittoria delle spese di giudizio del grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Appello del contribuente non è fondato e deve, quindi, essere rigettato.

Con riferimento al motivo di ricorso/appello attinente alla qualificazione della liberalità in questione ritenuta dall'appellante quale "donazione diretta" anziché quale "liberalità indiretta" va precisato che il riferimento alla sentenza Cass. Sez. Unite n. 18725/2017 non appare particolarmente pertinente e decisivo essendo quest'ultima diretta a chiarire e definire il problema della stabilità degli effetti in capo al recettore dell'attribuzione patrimoniale operata attraverso un atto di liberalità posto in essere mediante un trasferimento di titoli operato utilizzando come intermediario un istituto di credito e concernendo la sentenza stessa, in ogni caso un trasferimento patrimoniale.

In ogni caso la Suprema Corte ha subordinato la produzione dell'effetto di stabilità di attribuzione in capo al soggetto ricevente alla sussistenza del presupposto ineludibile costituito dalla avvenuta stipulazione di un atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario.

Si osserva che nel caso di specie quello che è oggetto di trasferimento

non è direttamente un patrimonio bensì una serie di rapporti (sia pure a contenuto patrimoniale) con la conseguenza che si realizza certamente la fattispecie delle liberalità indirette.

Appare, quindi, decisivo nel caso di specie la conclamata e riconosciuta assenza di qualsivoglia atto di donazione cui fare riferimento e il fatto della intervenuta cessione di rapporti giuridici.

Sicché, come già ritenuto dai primi giudici, il trasferimento in questione deve essere fatto rientrare nella categoria degli atti di liberalità indiretta con conseguente legittima e doverosa applicazione dell'imposta sulle donazioni cui fa riferimento l'art. 56/bis del D. Lgs. 346/90.

Anche gli altri (due) motivi di appello risultano del tutto infondati ed inconsistenti essendo stata riconosciuta dall'Ufficio – in via di parziale autotutela – la spettanza della franchigia di € 100.000,00 ed opportunamente rideterminata e decurtata l'imposta originariamente applicata. Per altro anche la pretesa del contribuente di applicazione di una aliquota (6% o 7%) inferiore a quella ordinaria dell'8% risulta infondata a fronte delle disposizioni normative vigenti "pro tempore".

Infine, la doglianza circa la mancata detrazione degli importi contenuti nel conto negativo (in rosso) oggetto del trasferimento appare destituita di fondamento alla luce del fatto che oggetto della liberalità sono stati rapporti giuridici.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

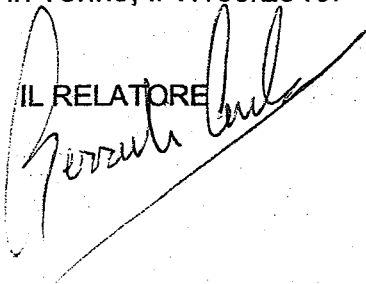
CONFERMA LA DECISIONE DI PRIMO GRADO.

CONDANNA L'APPELLANTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE

DEL GRADO CHE SI LIQUIDANO IN EURO 10.000,00.

Così deciso in Torino, li 17/09/2019.

IL RELATORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ferruti', written over the printed text 'IL RELATORE'.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials, written over the printed text 'IL PRESIDENTE'.